

Sentenza: 21 marzo 2017, n. 118

Materia: tributi

Parametri invocati: articoli 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, della Costituzione- articolo 73, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articolo 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 giugno 2015, n. 9

Esito: non fondatezza delle questioni sollevate

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione in epigrafe.

Si tratta in pratica di una norma che accorda un certo “*favor*” agli autoveicoli di età compresa fra i venti ed i trenta anni, esonerandoli dalla tassa automobilistica ordinaria, per assoggettarli, in caso di uso su strade pubbliche, ad una più favorevole imposizione forfettaria.

L’impugnazione del Governo si fonda sulla pretesa natura di “tributo proprio derivato” della tassa automobilistica provinciale.

Benché l’istituzione avvenuta con legge della Provincia autonoma non possa dirsi risolutiva del problema interpretativo, la Corte ritiene che la tassa automobilistica in questione si atteggi come tributo proprio in senso stretto.

Giustifica questo inquadramento l’articolo 73 dello Statuto di autonomia della Regione Trentino Alto Adige, nel testo quale risulta dalle modifiche apportate dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, con lo speciale procedimento di cui all’articolo 104 del medesimo statuto, che consente, a determinate condizioni, il ricorso allo strumento della legge ordinaria per le modifiche statutarie.

Il nuovo dettato dello Statuto regionale qualifica espressamente come tributo proprio la tassa automobilistica istituita dalle due province autonome. Pertanto la Provincia di Trento ha piena potestà legislativa in merito, anche con riguardo alle ipotesi di esenzione che ritiene di prevedere.

Non sussistono, conclude la Corte, neppure gli estremi dell’irragionevolezza (“*profili di rottura o comunque anomali*”): a riprova di ciò si fa notare come una disposizione analoga a quella oggetto di censura governativa fosse contenuta, fino ad epoca recente, anche nella legislazione statale (articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, poi abrogato dall’articolo 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Infatti, soggiungono i giudici, la circostanza che una fattispecie simile abbia avuto vita nell’ordinamento statale dimostra la sua astratta compatibilità con il sistema tributario.

Conclusivamente, le questioni di legittimità costituzionale sollevate vengono dichiarate non fondate.